



TRIBUNALE DI RAGUSA

Provvedimento ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c. a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.

Il giorno 12/10/2023 il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda, nella causa iscritta al n. 107/2016 R.G. Esecuzioni immobiliari;

visto il decreto il proprio decreto ex art. 127 ter c.p.c. con cui sono stati assegnati termini alle parti per il deposito telematico di "note scritte";

rilevato che le parti costituite hanno depositato nei termini concessi le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

Il giudice

Rilevato che con sentenza [redacted] emessa dalla [redacted] stata aperta la liquidazione controllata dei beni di [redacted]

rilevato che la debitrice ha richiesto che venisse dichiarata la improcedibilità della presente procedura esecutiva;

rilevato che le procedure esecutive riunite sono rette da titoli fondiari;

rilevato che [redacted] rappresentata dalla società procuratrice e mandataria [redacted] nelle sue note di udienza ha chiesto di avvalersi del privilegio processuale fondiario;

rilevato che nel caso di specie questo Giudice ha posto d'ufficio la questione in ordine all'applicabilità del privilegio processuale del creditore fondiario consistente nel diritto alla prosecuzione del procedimento esecutivo nonostante l'apertura della liquidazione;

rilevato, al riguardo, che questo Giudice dell'esecuzione aderisce all'orientamento giurisprudenziale (cfr. in tal senso Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto, 24.1.2023 e da ultimo, più diffusamente, Trib. Torre Annunziata 14.3.23) secondo cui:

In discontinuità rispetto alla precedente disciplina della liquidazione del patrimonio, l'art. 270, comma 5, CCI ha previsto il richiamo dell'art. 150 CCI attraverso un rinvio integrale e senza clausole di compatibilità (o altrimenti definito efficacemente rinvio "secco", in tal senso cfr. Trib. Torre Annunziata cit.). Detto coordinamento appare evidente indice normativo della equiparazione, per quanto attiene al trattamento del credito fondiario, delle procedure di liquidazione e del diritto del creditore fondiario di proseguire l'azione esecutiva individuale anche in caso di apertura della liquidazione. D'altra parte, ove il legislatore avesse voluto distinguere tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitato sarebbe stato sufficiente affermare la regola della improseguibilità delle procedure esecutive

dopo l'apertura della stessa senza disporre alcun rinvio all'art. 150 CCI che contiene in sé tanto la regola (improseguibilità) quanto l'eccezione (proseguibilità creditore fondiario).

Nel caso di specie, sui lotti in vendita i creditori godono del privilegio fondiario

P. Q. M.

DISPONE la prosecuzione delle operazioni delegate.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 13.10.2023.

Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda